



Comune di Villata

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria

N.12

OGGETTO:

Approvazione tariffe I.U.C. - Imposta Unica Comunale anno 2015

L'anno duemilaquindici addì due del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BULLANO Franco - Presidente	Sì
2. BERTANI Giovanna - Vice Sindaco	Sì
3. ARLONE Sara - Assessore	Sì
4. ARLONE Marco - Consigliere	No
5. DELL'OLMO Maria Grazia - Consigliere	Sì
6. LAIONE Bruno - Consigliere	No
7. PELA Roberto - Consigliere	Sì
8. ZIA Piersergio - Consigliere	Sì
9. TRUFFA Carlo - Consigliere	Sì
10. UGA Pietro Umberto - Consigliere	Sì
11. BROGNOLI Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BULLANO Franco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che la I.U.C. è pertanto così composta:

- I.M.U. Imposta Municipale Propria
- T.A.S.I. Tributo per i servizi indivisibili
- T.A.R.I. Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

- l'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie A1 – A8 – A9);
- la T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare l'erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale;
- la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Vista la propria precedente deliberazione n. 11 in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario TARI, così come redatto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014 "Approvazione tariffe IUC – imposta unica comunale per l'anno 2014";

Visto l'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 che detta disposizioni in materia di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, nonché il successivo comma 661 il quale stabilisce che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero;

Visto l'art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento

Visto l'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a

scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013, il quale apporta ulteriori e nuove modifiche alla disciplina dell'IMU, introducendo variazioni al testo dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2015 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

I.M.U.

Si ritiene opportuno determinare, per l'anno 2015, le aliquote IMU definendole nel seguente modo:

Gruppo catastale	Aliquota definitiva
Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 e pertinenze n. 1 per C/2 - C/6 - C/7	3,00 per mille
A - C/2 - C/6 - C/7 Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale	9,90 per mille
B -C/1 -C/3- C/4 -C/5	9,90 per mille
D	9,90 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Terreni edificabili	9,90 per mille

Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente per le abitazioni di cui alle categorie catastali A1 – A8 – A9;

Datto atto che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, sono i seguenti:

Aree edificabili residenziali	€ 20,00/mq
Aree edificabili industriali	€ 20,00/mq
Aree edificabili commerciali, artigianali, terziarie	€ 20,00/mq

TASI

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 6 (Servizi Indivisibili) del Regolamento per l'istituzione e applicazione della TASI, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

Servizio	Costo che si prevede di coprire con tributo
illuminazione pubblica	€ 35.000,00
verde pubblico	€ 4.200,00
spazzamento	€ 3.000,00

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:

Gruppo catastale	Aliquota definitiva
A - C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale e relative pertinenze	1,00 per mille
A - C/2 - C/6 - C/7 Altri fabbricati	0,00 per mille
B-C/1-C/3-C/4-C/5	0,00 per mille
D	0,00 per mille
Terreni edificabili	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille

Ritenuto, altresì, per l'anno 2015, di non applicare nessuna detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Il gettito previsto dall'introito della Tasi ammonta ad € 39.544,00 e consente di coprire i costi dei servizi indivisibili al 93,04%.

TARI

Dato atto che il Comune di Villata, per l'anno d'imposta 2013 si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 28.10.2013 di confermare la tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti TARSI provvedendo ad assicurare la copertura totale dei costi del servizio.

Viste le disposizioni di cui ai commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 della Legge 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con D.L. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato.

Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga.

Richiamati i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che lasciano ai Comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi DPR 158/1999 (C. 651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c. 652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 che disciplinava la TARSI.

Ritenuto di optare per la determinazione delle tariffe così come previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSI, precisando che il rispetto del DPR 158/99 viene invece pienamente osservato per quanto riguarda la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa, e determinare, in sede di applicazione del nuovo tributo le tariffe indicate nella seguente tabella:

CAT	DESCRIZIONE	Tariffe al mq. / €
1	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione)	1,3462
2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie	1,0097
3	Locali destinati a negozi o botteghe, insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, a Istituti di credito, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, a distributori di carburante, a studi artistici	1,7905
4	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole da ballo, aree adibite a sale da ballo all'aperto	1,6961
5	Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, residence, villaggi turistici	1,6961
6	Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	0,6597
7	Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani	0,8885

Dato atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia come precisato nel comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013.

SCADENZE PAGAMENTI

Per l'anno 2015 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della IUC:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno 2015	16 dicembre 2015	16 giugno 2015
TASI	16 giugno 2015	16 dicembre 2015	16 giugno 2015
TARI	31 luglio 2015	30 ottobre 2015	31 luglio 2015

Tutto quanto sopra premesso,

Visti:

- la legge 27.12.2013 n. 147;
- il D.L. 6.3.2014 n. 16;
- l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014;
- il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C.;

Ritenuto di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

PARERI sulla proposta di deliberazione del Presidente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE CONTABILE	Favorevole	02/04/2015	Laura Sassetti	
PARERE RESP. TRIBUTI	Favorevole	02/04/2015	Franco Bullano	

Si procede a votazione:

PRESENTI n. 9; VOTI FAVOREVOLI n. 9; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di fissare, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.2001 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27.12.2013 n. 147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2015:

Gruppo catastale	Aliquota definitiva
Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 e pertinenze n. 1 per C/2 - C/6 - C/7	3,00 per mille
A - C/2 - C/6 - C/7 Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale	9,90 per mille
B -C/1 -C/3- C/4 -C/5	9,90 per mille
D	9,90 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Terreni edificabili	9,90 per mille

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

Aree edificabili residenziali	€ 20,00/mq
Aree edificabili industriali	€ 20,00/mq
Aree edificabili commerciali, artigianali, terziarie	€ 20,00/mq

3. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili - TASI, a valere per l'anno 2015:

Gruppo catastale	Aliquota definitiva
A - C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale e relative pertinenze	1,00 per mille
A - C/2 - C/6 - C/7 Altri fabbricati	0,00 per mille
B-C/1-C/3-C/4-C/5 -D	0,00 per mille
Terreni edificabili	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille

4. Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, come da tabella seguente, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e tale a garantirne la copertura totale dei costi:

CAT	DESCRIZIONE	Tariffe al mq. / €
1	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione)	1,3462
2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie	1,0097
3	Locali destinati a negozi o botteghe, insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, a Istituti di credito, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, a distributori di carburante, a studi artistici	1,7905
4	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole da ballo, aree adibite a sale da ballo all'aperto	1,6961
5	Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, residence, villaggi turistici	1,6961
6	Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	0,6597
7	Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani	0,8885

5. Di stabilire che per l'anno 2015 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno 2015	16 dicembre 2015	16 giugno 2015
TASI	16 giugno 2015	16 dicembre 2015	16 giugno 2015
TARI	31 luglio 2015	30 ottobre 2015	31 luglio 2015

6. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2015;

7. Di trasmettere a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

8. Di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano:

PRESENTI n. 9; VOTI FAVOREVOLI n. 9; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : BULLANO Franco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giuseppe Caré

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

N 173 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale VIENE pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2015 al 05/05/2015.

Villata, li 20/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Caré

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo.

Villata, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Villata, li 02-apr-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Caré
